

Tribunale di Udine

- sezione fallimentare -

Il Tribunale di Udine, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati

dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI

Presidente;

dott. Gianfranco PELLIZZONI

Giudice;

dott. Mimma GRISAFI

Giudice rel.;

letta l'istanza presentata da A srl in liquidazione per la dichiarazione di fallimento della "**B Srl in liquidazione**";

sentito il giudice relatore che ha provveduto all'audizione del debitore;

lette le memorie depositate dalle parti;

premesso che, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione di fallimento, tra cui quello relativo all'ammontare dell'"attivo patrimoniale" degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento, appare conforme alla "ratio" della legge, che li ha introdotti in funzione di una valutazione della dimensione dell'impresa, operare una verifica che tenga conto dell'effettivo "attivo patrimoniale" quale espressione della reale dimensione dell'impresa stessa;

ritenuto pertanto che tale accertamento, per poter rispecchiare la realtà di un'impresa, deve poter prescindere dalla formale applicazione dei principi contabili e della normativa in tema di redazione di bilanci ogni qual volta la loro rigorosa applicazione possa comportare una divergenza tra il dato "formale" contabile, e la realtà economica dell'impresa;

ritenuto, pertanto che in relazione al requisito dell'attivo patrimoniale, che deve essere di ammontare superiore ad euro 300.000,00, ed in particolare per la posta relativa ai "crediti", deve ritenersi rilevante la circostanza che un credito, appostato separatamente dal debito nei confronti del medesimo soggetto nel rispetto del principio di cui all'art. 2423 ter cc, ossia del divieto di operare compensazioni tra partite - che debbono essere rilevate distintamente in sezioni opposte per lo stato patrimoniale (voci dell'attivo e del passivo) e in poste distinte per il Conto economico - risulti poi inesistente e/o estinto per effetto di un accertamento giudiziale che in parte ne ha ridotto l'ammontare e in parte lo ha compensato con un debito di maggior importo verso il medesimo soggetto;

ritenuto che, sempre nell'ottica di una valutazione dell'effettiva dimensione dell'impresa – che può essere anche individuale e non societaria, con la conseguente impossibilità di avvalersi dei bilanci per l'individuazione dell' "attivo patrimoniale" – non riveste neppure rilievo, nel caso in esame, che la compensazione effettuata tra le poste attive e passive esistenti tra le parti (nella sentenza n..) sia stata di natura giudiziale (con effetto ex tunc dell'estinzione) o di natura legale (con effetto ex nunc);

rilevato che nel caso in esame la società resistente, in liquidazione e priva di beni, ha avuto nei tre esercizi precedenti il deposito dell'istanza di fallimento ricavi lordi di gran lunga inferiori ad euro 200.000,00, debiti di gran lunga inferiori ad euro 500.000,00, e un attivo patrimoniale negli esercizi 2008 e 2009 di euro 373.522,31 ed euro 356.475,42, costituito per oltre 255.000,00 euro proprio dal credito (in corso di accertamento giudiziale nel 2008 e nel 2009) nei confronti della ricorrente e che, accertato giudizialmente che tale credito ammontava invece ad euro

219.270,00 e che soprattutto per effetto della compensazione residuava un debito (e non un credito) nei confronti della ricorrente per circa euro 58.000,00, non può sostenersi che l'impresa abbia avuto nei predetti esercizi un effettivo "attivo patrimoniale" superiore a tale ammontare;

visti gli artt. 5 e 22 legge fall.;

respinge il ricorso.

Udine, lì 13/1/2012.

Il Giudice est.

Il Presidente.